

Penale Sent. Sez. 6 Num. 41275 Anno 2019

Presidente: CAPOZZI ANGELO

Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

Data Udienza: 11/09/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MARTIELLO SALVATORE nato a CASERTA il 26/05/1978

avverso l'ordinanza del 04/03/2019 del TRIBUNALE DEL RIESAME DI NAPOLI

udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;

sentite le conclusioni del PG ANTONIETTA PICARDI, che conclude per l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

RITENUTO IN FATTO

1.Salvatore Martiello, con ricorso del 13 maggio 2019, impugna l'ordinanza con la quale il Tribunale di Napoli ha respinto la richiesta di riesame avverso l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari aveva applicato nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari, poi sostituita con quella del divieto di dimora nel Comune di Sparanise.

2.Il ricorrente, sindaco pro tempore del Comune di Sparanise, è stato raggiunto dalla misura indicata in relazione al reato di cui all'art. 56-319 quater cod. pen., così qualificato il reato in origine ascrittogli.

Sulla base delle dichiarazioni rese da Pietro Giaccio, presidente della locale Pro-loco e delle prove documentali, il Tribunale ha ritenuto acquisiti gravi indizi di colpevolezza del tentativo di induzione commesso dall'indagato in danno del Giaccio per costringerlo ad affidare gli eventi delle festività natalizie del 2017/2018 a ditte vicine all'amministrazione, dopo che la locale Pro-loco era stata individuata come incaricata della organizzazione delle manifestazioni natalizie comunali. Tale incarico, a seguito

dell'opposizione manifestata dal Giaccio all'affidamento dei lavori alle ditte che gli erano state indicate dal Martiello, era stato revocato con affidamento diretto dell'incarico, per ragioni di economicità, agli uffici comunali. Il Tribunale, ai fini della ritenuta sussistenza del reato, ha valorizzato la singolarità del procedimento di revoca, che faceva seguito ad un bando con il quale, all'esito di una procedura partecipata, la Pro-loco era stata individuata come organizzatrice degli eventi ed ha analizzato, a comprova del giudizio di attendibilità delle dichiarazioni accusatorie, il contenuto dei messaggi WattsApp inviati dal Martiello al Giaccio e della documentazione da questi prodotta, in particolare un foglio manoscritto, proveniente dall'indagato, recante appunti sui punteggi da attribuire alle ditte che si proponevano per la organizzazione degli eventi e, così, pilotarne la scelta.

3. Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. il ricorrente denuncia plurimi vizi di violazione di legge e vizi di motivazione che impongono l'annullamento dell'ordinanza, per carenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato ascrittogli per la impossibilità di individuare una procedura di natura pubblica nei rapporti intrattenuti tra l'amministrazione comunale e Pro-loco e di configurare una condotta induttiva nel comportamento del Martiello, secondo le tesi sviluppate nella memoria difensiva prodotta ai giudici della cautela e che non aveva costituito oggetto di specifica analisi del Tribunale, che aveva condiviso la ricostruzione accusatoria sviluppata nell'ordinanza genetica. Sostiene, con il primo motivo, che è erroneo l'inquadramento giuridico dei rapporti tra la Pro-loco ed il Comune di Sparanise che, in esito alla delibera di Giunta del 2 novembre 2017, non consisteva in una gara ma in una manifestazione di interesse e che determinava l'insorgere con la Pro-loco di un mero rapporto di collaborazione con l'amministrazione comunale alla quale, dunque, ineriva il potere di scelta delle aziende da ammettere alla manifestazione. Né, ed è questo oggetto del secondo motivo di ricorso, il Tribunale ha valutato la credibilità delle dichiarazioni accusatorie di Pietro Giaccio omettendo di valutarle al confronto con il contenuto dell'interrogatorio di garanzia del Martiello che ha rivendicato la legittimità della scelta delle ditte incaricate in capo all'amministrazione comunale, ditte che, in seguito, erano state individuate in ditte diverse da quelle indicate sul foglio prodotto dal Giaccio e che, già in passato e da diversa amministrazione, erano state incaricate della gestione di eventi. Infine, il Tribunale ha valutato la erroneità della tesi del Giaccio, che sosteneva di essere destinatario del contributo comunale per la gestione degli eventi, poiché, invece, legittimante il ricorrente aveva convocato il Giaccio avendo riscontrato alcune incongruenze nel programma di dettaglio stilato dalla Pro-loco e sull'importo del contributo comunale che, secondo il Giaccio, era di sedicimila euro e, invece, secondo il Comune, era pari al 60% della spesa sostenuta, rendicontata e accettata. Da qui la piena legittimità della determina e della motivazioni poste a fondamento della delibera n. 170 del 23 novembre 2017 con la quale era stata dichiarata irricevibile la richiesta di contributo della Pro-loco e la gestione degli eventi natalizi era stata direttamente affidata agli uffici comunali.

3. In data 10 settembre 2019 è pervenuta presso la Cancelleria di questa Corte dichiarazione di rinuncia all'impugnazione sottoscritta da Salvatore Martiello e recante dichiarazione di autentica del difensore, nonché missiva dei Carabinieri della Stazione di Sparanise dalla quale risulta che in data 26 giugno 2019 era stato notificato al Martiello il provvedimento in pari data di revoca della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria, e che aveva sostituito la misura cautelare genetica applicata al ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse poiché dagli atti acquisiti si evince che la misura cautelare, applicata con l'ordinanza genetica, è stata sostituita, nelle more dell'odierna decisione, con successivi provvedimenti ed è cessata definitivamente per effetto della revoca intervenuta in data 26 giugno 2019.

Né la decisione del ricorso è imposta da un interesse, tempestivamente dedotto, in funzione della richiesta di misure riparatorie tant'è che, come anticipato, lo stesso ricorrente ha fatto pervenire richiesta di rinuncia all'impugnazione.

2. Come noto, in forza della espressa previsione recata dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., condizione di ammissibilità di ogni impugnazione, è la sussistenza di un interesse che abbia carattere di concretezza ed attualità al momento della pronuncia, che sia, cioè, diretto a rimuovere un effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subito con il provvedimento impugnato, e che va apprezzato con riferimento all'idoneità dell'esito finale del giudizio ad eliminare la situazione giuridica denunciata come illegittima o pregiudizievole per la parte (cfr. Sez. 2, n. 4974 del 17/01/2017, D'Aversa, Rv. 268990). Come chiarito da questa Corte, l'impugnazione presuppone la perdurante efficacia dell'ordinanza originaria, e l'interesse del ricorrente ad ottenere un provvedimento *de libertate*, interesse che non è ravvisabile, in caso di avvenuta cessazione della misura cautelare, anche ove l'impugnazione tendesse ad evitare conseguenze extrapenali sfavorevoli e che non è ravvisabile neppure rispetto ad evenienze pertinenti ad altre fasi processuali, non direttamente correlate allo *status libertatis*, che in alcun modo sono vincolate a quella cautelare ormai definita (cfr. Sez. 6, n. 26318 del 11/05/2017, Papa, Rv. 270283).

3. Si è altresì precisato (S. U., n. 7931 del 16/12/2010, Testini, Rv.249002) che, in tema di ricorso avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale, nelle more revocata, permane l'interesse a coltivare l'impugnazione solo se la parte intenziona servirsi dell'eventuale pronuncia favorevole ai fini della richiesta di riparazione dell'ingiusta detenzione, purché tale interesse sia manifestato dall'interessato e debitamente motivato e, come anticipato, alcuna dichiarazione in tal senso è pervenuta dall'indagato, raggiunto dalla misura genetica degli arresti domiciliari, che, anzi, Salvatore Martiello ha rinunciato al ricorso.

Alia decisione di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, che non configura un'ipotesi di soccombenza, non consegue la condanna del ricorrente né al pagamento delle spese processuali né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225), diversamente da quanto si verificherebbe in ipotesi di declaratoria di inammissibilità per effetto della rinuncia all'impugnazione.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso il ~~9~~ 11 settembre 2019

Il Consigliere relatore

Emilia Anna Giordano



Il Presidente

Angelo Capozzi

